

**PARERE SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ex art. 20 T.U.S.P.**

Verbale n. 1

Allegato C)  
Delibera di C.C. n. 38 del 19/12/2023  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa G. Scibilia

Il sottoscritto, Dott. Armando Biena, in qualità di Revisore dei Conti

**RICHIAMATI**

- Part 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175;
- lo statuto e il regolamento di contabilità vigenti;
- la revisione straordinaria delle società partecipate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2017;
- la ricognizione ordinaria delle società partecipate, detenute alla data del 31/12/2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2018;
- la ricognizione ordinaria delle società partecipate, detenute alla data del 31/12/2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2019;
- la ricognizione ordinaria delle società partecipate, detenute alla data del 31/12/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/12/2020;
- la ricognizione ordinaria delle società partecipate, detenute alla data del 31/12/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 25/11/2021;
- la ricognizione ordinaria delle società partecipate, detenute alla data del 31/12/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/11/2022;

**PREMESSO**

- che le norme in vigore non contemplano esplicitamente l'emissione di apposito parere dell'Organo di Revisione in relazione all'adempimento previsto dall'art 20 del T.U.S.P.;
- che, in particolare, l'art 239, comma 1, lett. b) prevede l'espressione di apposito parere dell'Organo di Revisione in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- che, alla luce di quanto sopra riportato, l'Ancrel e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si sono espressi negativamente in merito alla necessità di apposito parere del revisore sui piani di razionalizzazione;
- che tuttavia la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, nella deliberazione n. 3/2018 ha richiamato *“l'opportunità di acquisire il parere dell'Organo di Revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal D.Lgs. 175”*;

**VISTA**

- la proposta di provvedimento predisposto dall'Ente ai sensi dell'art 20 del T.U.S.P. e gli annessi allegati;

**DATO ATTO**

- che l'Ente non ha ravvisato la necessità di adottare ulteriori piani di razionalizzazione, procedendo con la dimissione delle società già in liquidazione;

**ESPRIME**

parere favorevole in ordine alla coerenza della proposta in oggetto rispetto all'obbligo di cui al D.Lgs. n. 175/2016, fermo restando le sole responsabilità dell'Ente per le valutazioni di opportunità condotte in ordine agli eventuali provvedimenti adottati o non adottati.

Invita l'Ente al continuo monitoraggio della sostenibilità delle scelte effettuate in relazione ai costi/utilità ottenuti dai beni e servizi forniti dalle partecipate al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese e alla verifica periodica dei bilanci delle partecipate, vigilando sull'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale e attuando gli opportuni rimedi qualora emergessero criticità rilevanti.

**COMUNE DI CASALROMANO**

**Provincia di Mantova**

***Dott. Armando Biena – Revisore dei Conti***

---

Ricorda inoltre all'Ente la necessità di ottemperare a tutte le comunicazioni in tema di società partecipate previste dalla vigente normativa.

Brescia, 11/12/2023

Il Revisore Unico  
(Dott. Armando Biena)

